



**Comune di
Figline e Incisa Valdarno**



055.91251 (Figline) - 055.833341 (Incisa)



055.9125386 (Figline) - 055.8336669 (Incisa)



urp@comunefiv.it - comune.figlineincisa@postacert.toscana.it



www.comunefiv.it

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DEL VERDE URBANO PUBBLICO E PRIVATO

INDICE

INTRODUZIONE

1. Le funzioni svolte dal Verde Urbano
2. L'importanza della migliore cura del Verde Urbano
3. Il criterio seguito per la stesura del presente regolamento
4. L'importanza della comunicazione
5. Oggetto del regolamento
6. Riferimenti legislativi

TITOLO 1 - NORME GENERALI SUL VERDE URBANO PUBBLICO E PRIVATO

7. Il Verde Urbano come oggetto di salvaguardia
8. Verde Urbano: funzioni e responsabilità dell'Amministrazione Comunale
 - 8.1 Presa in carico di aree verdi
 - 8.2 affidamento e sponsorizzazione
9. Verde Urbano: funzioni e responsabilità del Cittadino
10. Interventi colturali sulle alberature
 - 10.1 Piantagione
 - 10.2 Area di pertinenza di alberature nel verde urbano pubblico
 - 10.3 Area di pertinenza di alberature nel verde urbano privato
 - 10.4 Trapianto
 - 10.5 Potatura
 - 10.6 Abbattimento
 - 10.7 Difesa fitosanitaria
 - 10.8 Dendrochirurgia
11. Interventi colturali sulle altre essenze vegetali: prati, fioriture, arbusti, siepi
12. Norme per la difesa delle piante in aree di cantiere
13. Manomissioni o alterazioni di aree sistemate a verde per lavori edili, stradali e simili
14. Danneggiamenti di aree sistemate a Verde Pubblico
15. Danneggiamenti di essenze vegetali in aree a Verde Pubblico
16. Verde agricolo e non all'interno dei centri abitati o in fregio alla pubblica viabilità

TITOLO 2 - REGOLAMENTAZIONE D'USO DEI PARCHI E DEI GIARDINI

17. Ambito di applicazione e destinatari
18. Regole di comportamento nelle aree verdi pubbliche
19. Interventi vietati
20. Obblighi nella conduzione dei cani
21. Interventi consentiti previa e motivata autorizzazione scritta

TITOLO 3 - SANZIONI, NORME FINANZIARIE E REGOLAMENTI IN CONTRASTO

- 22. Sanzioni
- 23. Norme finanziarie
- 24. Norme regolamentari in contrasto
- 25. Norme transitorie e finali
- 26. Vigilanza

INTRODUZIONE

L'insieme dei giardini privati e degli spazi verdi pubblici ben conservati è da considerarsi tra i principali elementi di pregio di una città ed in particolare la tutela delle alberature di alto fusto rappresenta senz'altro un elemento tra i più importanti del verde ornamentale in ambiente urbano.

Se da un lato questo è vero, dall'altro si deve considerare anche che la tutela del verde urbano non si può limitare solo alla corretta gestione e manutenzione delle alberature, ma anche di tutti gli altri elementi che la compongono quali le siepi, gli arbusti, i prati, i fiori, gli arredi ed i giochi, le attrezzature, la viabilità ed altro ancora.

1. LE FUNZIONI SVOLTE DAL VERDE PUBBLICO E PRIVATO IN AMBIENTE URBANO

La presenza di verde ornamentale in ambiente urbano è una risorsa preziosa per il Comune; essa trova più ragioni per essere tutelata in quanto svolge diverse importanti funzioni:

- estetica
- ricreativa, di svago e di riposo
- igienico-sanitaria
- sociale e storico-culturale
- di mitigazione degli eccessi climatici
- di purificazione dell'aria
- di attenuazione dei rumori
- economica in termini di valore degli immobili e di risparmio degli spostamenti alla sua ricerca, altrimenti necessari.

Le funzioni svolte dal verde ornamentale in ambiente urbano costituiscono elementi indispensabili per garantire la migliore qualità della vita ai cittadini. Il beneficio fornito dal verde urbano è indistinto per tutti i cittadini: in questo senso esso non può essere di esclusiva competenza dell'Amministrazione Comunale così come gli spazi verdi non sono solo di proprietà pubblica.

2. L'IMPORTANZA DELLA MIGLIORE CURA DEL VERDE URBANO

Le funzioni che si richiedono al verde urbano possono essere svolte efficacemente solo attraverso una sua cura continua e attenta.

Tale cura, da estendere anche ai momenti della progettazione e manutenzione straordinaria delle aree verdi, è elemento indispensabile per garantire la resistenza delle formazioni vegetali alle avversità chimiche, biologiche e climatiche connesse alla particolarità dell'ambiente urbano.

La cura e manutenzione corretta del verde urbano costituisce inoltre una garanzia per limitare al massimo i pericoli per persone e cose connessi alla presenza di formazioni vegetali deperienti o instabili in ambiente urbano.

3. IL CRITERIO SEGUITO PER LA STESURA DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento vuole essere uno strumento per garantire la migliore cura e fruibilità del verde urbano. Per questo motivo la finalità principale perseguita è quella di individuare norme e procedure atte alla salvaguardia del patrimonio verde cittadino.

In questo senso si prescinde, tranne nei casi di fondamentale e concreta importanza, dalla elencazione delle più corrette pratiche agronomiche e tecniche per la cura e salvaguardia del verde urbano le quali possono essere attinte dalla vasta letteratura in materia.

Resta inteso, a questo proposito, il fondamentale ruolo che l'Amministrazione comunale intende conferire al senso di responsabilità e di civiltà di tutti coloro che si trovano ad operare nel campo del verde urbano o a fruire dello stesso.

4. L'IMPORTANZA DELLA COMUNICAZIONE

La migliore cura e manutenzione del verde urbano si ottiene unicamente con la collaborazione convinta e partecipe dei cittadini.

L'Amministrazione comunale riconosce quindi prioritaria importanza all'informazione e partecipazione attraverso tutti i mezzi di comunicazione e le forme di coinvolgimento possibili quando sia chiamata ad operare scelte di rilevante impatto sul verde urbano.

La comunicazione svolta dall'Amministrazione Comunale persegue come obiettivi l'educazione del cittadino al rispetto del patrimonio di Verde Urbano, il riconoscimento del lavoro dei dipendenti del Comune, l'attenzione alle richieste ed esigenze della cittadinanza.

L'Ufficio competente resta ordinariamente a disposizione dei cittadini per ogni segnalazione, informazione, richiesta d'intervento.

5. L'OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento dunque detta disposizioni a tutela delle alberature di parchi e giardini pubblici e privati, delle aree di pregio ambientale quali aree boscate, siepi, macchie, delle aree agricole a verde non direttamente interessate dalle coltivazioni.

Non sono oggetto di tutela del presente regolamento, indipendentemente dalla loro ubicazione:

- gli alberi da frutto;
- gli alberi costituenti colture arboree specializzate con finalità produttive (arboricoltura da legno);
- gli alberi facenti parte di boschi così come definiti dall'art. 3 della legge Regione Toscana del 21 marzo 2000, n° 39.

A tale scopo si definiscono:

VERDE PUBBLICO: tutti i parchi, giardini, aree verdi, giardini scolastici, aiuole, filari, singole alberature, cespugli, siepi e arbusti posti su proprietà comunale, nonché le aree di proprietà di altri enti o di proprietà privata soggette ad uso pubblico, inclusi nel territorio urbanizzato così come definito dal vigente strumento urbanistico, nonché le aree del territorio da urbanizzare dopo l'avvenuta presentazione del progetto per le opere di urbanizzazione;

VERDE PRIVATO: tutti i parchi, giardini, aree verdi, aiuole, arbusti, siepi, singole alberature, filari e superfici alberate di proprietà privata, inclusi nel territorio urbanizzato così come definito dal vigente strumento urbanistico, nonché le aree del territorio da urbanizzare dopo l'avvenuta presentazione del progetto per le opere di urbanizzazione;

AVENTE TITOLO: soggetto, privato o pubblico, che in virtù di un diritto reale (non solo di proprietà) o di altra figura prevista dall'ordinamento giuridico è legittimato ad intervenire su un'area verde o su parte di essa; nei casi di proprietà condominiali l'avente titolo si identifica con l'amministratore condominiale;

AUTORIZZAZIONE ALL'INTERVENTO: atto con il quale l'Amministrazione Comunale esprime il proprio assenso a determinate tipologie di interventi che, considerate la loro natura e/o portata richiedono, ai sensi del presente regolamento, opportune motivazioni, che devono essere esplicitate dall'avente titolo alla richiesta.

6. RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Si riportano di seguito i riferimenti legislativi nazionali e regionali relativi agli argomenti trattati nel presente regolamento (non sono riportati i riferimenti legislativi relativi alla lotta obbligatoria contro alcune fitopatie)

- Costituzione Italiana art. 9 - La Repubblica promuove lo sviluppo e la ricerca scientifica e tecnica Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione;
- R.D. 16 marzo 1942 n° 262 - Codice civile art. 892-899 - Distanze per gli alberi;
- DPR 11 luglio 1980 n° 753 - Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto;
- L. 29 gennaio 1992, n. 113 - Un albero per ogni neonato;
- D. Lgs. 30 aprile 1992 n° 285 - Nuovo codice della strada;
- DPR 16-dicembre 1992 n° 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;
- D. Lgs. 22 gennaio 2004 n° 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- L.R. 3 gennaio 2005 n° 1 - Norme per il governo del territorio;
- L. 14 gennaio 2013, n. 10 - Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani.

TITOLO 1

NORME GENERALI SUL VERDE URBANO PUBBLICO E PRIVATO

7. Il Verde Urbano come oggetto di salvaguardia

Rilevata l'importanza che il Verde Urbano riveste ai fini paesaggistici, culturali ed ambientali per il territorio del Comune di Figline e Incisa Valdarno, vengono stabilite le seguenti norme atte a garantirne la protezione ed una razionale gestione.

Le presenti disposizioni disciplinano gli interventi tanto sul patrimonio di verde urbano pubblico che su quello privato in conformità a quanto stabilito da leggi statali e regionali e relativi regolamenti e statuti.

Non sono soggette al presente regolamento le zone già tutelate da altri Enti.

8. Il Verde Urbano: funzioni e responsabilità dell'Amministrazione Comunale

L'Amministrazione Comunale garantisce la gestione, in economia o in appalto, del patrimonio di Verde Urbano pubblico secondo le norme del presente Regolamento Comunale. Gli interventi colturali e di manutenzione ordinaria e straordinaria sul verde pubblico sulle proprietà comunali devono rispettare i principi del presente regolamento ma possono essere eseguiti senza le autorizzazioni previste nello stesso, previo parere dell'ufficio competente.

L'Amministrazione Comunale vigila altresì che il patrimonio di Verde Urbano privato venga sottoposto ad una gestione ugualmente oculata.

L'Amministrazione Comunale si impegna ad adeguare la disponibilità di risorse economiche ed umane alla reale consistenza del proprio patrimonio di Verde Pubblico particolarmente in relazione all'eventuale aumento della sua superficie e della consistenza di arredi vegetali e non.

L'Amministrazione Comunale fornisce attraverso i propri tecnici ai residenti nel territorio comunale chiarimenti riguardanti quanto riportato nel presente Regolamento: non fornisce invece pareri su condizioni di stabilità, fitopatie e ogni altra valutazione professionale in merito alle alberature e al verde privato.

L'Amministrazione Comunale, con ordinanza sindacale, potrà ordinare che il proprietario di un terreno, parco o giardino, esegua determinati lavori per la cura, la pulizia, la conservazione e la salvaguardia delle alberature e del verde nel suo complesso; i funzionari e i tecnici degli Uffici Comunali competenti verificheranno con opportuni sopralluoghi l'adempimento delle disposizioni contenute nelle ordinanze.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di individuare e censire zone o formazioni ed essenze vegetali del territorio comunale che rivestano un particolare interesse storico, culturale o ambientale allo scopo di vincolare l'avente titolo alla loro conservazione ottimale valutando in merito un eventuale contributo economico e con un controllo diretto sulle stesse da parte del proprio Ufficio competente.

8.1 Presa in carico di aree verdi da parte dell'Amministrazione Comunale

La realizzazione di opere a verde pubblico (aree a verde pubblico, verde elementare, parcheggi o viali alberati ecc.) a scapito di oneri di concessione edilizia è subordinata alla realizzazione di un progetto di sistemazione del verde in conformità a tutte le prescrizioni dettate dal presente Regolamento: tale progetto se relativo ad aree a verde di superficie maggiore a 3000 mq sarà redatto da un tecnico specializzato abilitato (Agronomo, Forestale, Architetto paesaggista).

Tale progetto di sistemazione, deve comprendere:

- relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché una descrizione dettagliata delle caratteristiche di tutti i materiali prescelti (vivi e non), degli aspetti tecnico agronomici e dell'inserimento paesaggistico ed ambientale;
- elaborati di progetto, redatti alle scale opportune (<1:500), in cui siano riportate le principali caratteristiche dell'opera (disposizione dei singoli alberi o gruppi di alberi, con evidenziato l'ingombro a maturità, dei gruppi di arbusti, dei percorsi pedonali, ciclabili e carrabili e degli

impianti - irrigazione, drenaggi, illuminazione, arredo ecc. -, nonché viabilità, passi carrai e utenze, aeree e sotterranee, attigui all'area di intervento);

- un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici;
- piano quinquennale di manutenzione delle opere a verde ed eventuale piano di diradamento delle alberature;
- eventuale piano di tutela del verde esistente.

Nei progetti per nuove aree verdi o per la risistemazione di quelle già esistenti, si dovrà comunque puntare all'inserimento paesistico dell'area e degli edifici di pertinenza, soprattutto nel caso di aree inserite in zone di particolare valore paesistico (zone inserite in aree protette), dovrà inoltre tenere conto delle esigenze del territorio e prevedere una corretta destinazione d'uso delle aree verdi.

Prima della presa in carico, da parte dell'Amministrazione Comunale, di tali superfici realizzate dai privati, i soggetti attuatori ne dovranno garantire la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria, ivi compresi i risarcimenti di eventuali fallanze, per il periodo di tempo espressamente previsto nelle apposite convenzioni.

La presa in carico di opere a verde progettate e realizzate da parte di privati avverrà solamente a seguito di apposito collaudo e di relativo verbale di accettazione da parte del competente Ufficio Comunale.

8.2 Affidamento e sponsorizzazione

Nell'intento di consentire la partecipazione diretta di privati alla manutenzione delle aree a Verde Pubblico e nella gestione di servizi ad essa inerenti, l'Amministrazione Comunale può affidare, previa richiesta scritta, la manutenzione delle aree a Verde Pubblico e la gestione di servizi ad essa inerenti a persone fisiche o giuridiche, Enti o Associazioni.

L'affidamento e o la sponsorizzazione saranno regolati da una apposita convenzione e da un disciplinare predisposto dall'Amministrazione per ogni singolo caso e sottoscritto dalle parti.

9. VERDE URBANO: FUNZIONI E RESPONSABILITÀ DEL CITTADINO

Il proprietario o comunque l'avente titolo di un terreno, parco o giardino garantisce la cura e la gestione del patrimonio di Verde Urbano privato secondo le norme del presente Regolamento Comunale.

Il proprietario o comunque l'avente titolo di un terreno, parco o giardino ha il compito ed il dovere di curare lo spazio verde di sua proprietà nell'ottica di garantire sia il decoro dell'arredo urbano nel suo complesso che le massime condizioni di sicurezza, igiene e salubrità dell'area verde. Per perseguire questo obiettivo è necessaria l'applicazione delle normali e corrette pratiche agronomiche ma anche fornire un livello di manutenzione che impedisca il verificarsi di situazioni di degrado quali la crescita incontrollata delle essenze vegetali presenti, il deposito o l'abbandono di rifiuti, il ricovero per animali nocivi o pericolosi, il pericolo di incendio ed altre situazioni che, a insindacabile giudizio degli Uffici Comunali competenti, siano ritenuti sgradevoli o pericolosi. In questo senso si rimanda a quanto previsto all'articolo relativo alle funzioni e responsabilità dell'Amministrazione Comunale.

Qualora una proprietà privata venga riconosciuta quale bene storico, culturale o ambientale ai sensi del presente regolamento, il proprietario o comunque l'avente titolo è tenuto a garantire tutti gli interventi necessari in ordine alla sua manutenzione, e conservazione. È fatto obbligo agli aventi titolo delle aree di cui sopra di eliminare tempestivamente le cause di danno alla vitalità delle formazioni vegetali presenti e di adottare i provvedimenti necessari per la loro protezione contro eventuali agenti nocivi.

Gli interventi sulle formazioni vegetali di pregio debbono considerarsi eccezionali e relativi a situazioni di pericolo o cattivo stato fitosanitario. Tutti gli interventi di abbattimento o modifica sostanziale delle stesse devono essere autorizzati dal competente Ufficio Comunale il quale dovrà dare indicazioni riguardo le eventuali sostituzioni e le operazioni da eseguire.

Qualora le ragioni della richiesta di intervento appaiano dubbie o insufficienti, il tecnico comunale può richiedere a spese dell'interessato una perizia di un tecnico abilitato (Dottore Agronomo, Forestale, Perito Agrario iscritti all'Ordine o Tecnici Equivalenti).

L'inosservanza delle prescrizioni comporta l'automatico decadimento dell'autorizzazione e l'applicazione delle relative sanzioni.

Il proprietario o comunque l'avevole titolo di una proprietà privata ha il dovere di provvedere alla pulizia delle aree confinanti dalle foglie o da altre formazioni vegetali provenienti dal verde urbano di propria competenza.

10. INTERVENTI CULTURALI SULLE ALBERATURE

10.1 Piantagione

Le principali problematiche connesse alla presenza di alberature in ambiente urbano sono legate essenzialmente ad errate scelte della specie da porre a dimora in relazione allo spazio disponibile.

Le stesse potature drastiche che talora si è costrette ad effettuare, onde evitare gli inconvenienti causati dal protendersi dei rami, sono legate ad errate valutazioni sulle distanze di impianto e conducono con facilità le alberature a condizioni strutturali e sanitarie insoddisfacenti.

Le distanze minime indicative tra le piante messe in filare dovranno essere le seguenti:

alberi che a pieno sviluppo misureranno oltre mt. 20 (esempio. Farnia, platano, pioppo, frassino, tiglio ecc)	ml	10,0
Alberi che a pieno sviluppo misureranno da mt. 10 a mt. 20 (esempio: acero campestre, carpino bianco, ecc)	ml	7,0
Alberi che a pieno sviluppo misureranno fino a mt.10 (esempio: Cercis siliquastrum, Prunus spinosa, ecc)	ml	5,0
Alberi con forma della chioma piramidale e colonnare (esempio: pioppo cipressino, carpino piramidale, farnia piramidale, ecc)	ml	5,0

Al di fuori dello schema su esposto, nella scelta delle specie arboree si consiglia sempre di tenere ben presente la potenzialità di sviluppo futuro tanto dell'apparato radicale quanto della chioma in relazione soprattutto alla presenza di confini, all'ombreggiamento di eventuali edifici adiacenti, alla presenza di corpi illuminanti o reti tecnologiche, alla tipologia di manutenzione da adottare e agli effetti paesaggistici da perseguire.

Per la scelta dell'essenza vegetale da porre a dimora si richiama l'importanza di privilegiare le specie autoctone o, in ogni caso, quelle che meglio si adattano all'ecosistema urbano e che si inseriscano al meglio nel contesto storico, paesaggistico ed ambientale del Comune di Figline e Incisa Valdarno.

10.2 Area di pertinenza di alberature nel verde urbano pubblico

Ai fini della tutela della vitalità e dell'armonico sviluppo dell'apparato aereo e dell'apparato radicale delle alberature, è richiesto il rispetto di un'area di pertinenza, all'interno della quale è vietato qualunque intervento in grado di danneggiare la pianta stessa.

Si definisce area di pertinenza delle alberature la zona descritta dalla circonferenza tracciata sul terreno, avente come fulcro il centro del tronco della pianta. La superficie di terreno interessata dall'area di pertinenza dovrà essere costituita di terreno vegetale ed essere in contatto con il suolo sottostante.

Per nuove opere in parchi, giardini, parcheggi ecc., e per alberature di nuovo impianto, fatte salve situazioni debitamente documentate che non permettano soluzioni alternative, deve essere rispettata una distanza minima dalla superficie pavimentata al centro del tronco pari a:

- per piante di terza grandezza (altezza < 10 m) m. 2 di raggio
- per piante di seconda grandezza (altezza 10-20 m) m. 4 di raggio
- per piante di prima grandezza (altezza >20 m) m. 6 di raggio

Non sono considerate impermeabili le superfici realizzate in masselli autobloccanti o in green-pave appoggiati direttamente sul terreno .

Nelle risistemazioni di parcheggi, strade, piazze, ecc., in deroga a quanto sopra, dovrà essere rispettata la distanza minima dal colletto di mt. 1,00 dalla pianta a pieno sviluppo, fatti salvi esclusivamente, per quanto riguarda le alberature esistenti, i casi per cui non sia possibile trovare soluzioni alternative.

A salvaguardia dell'integrità e della funzionalità dell'apparato radicale sono comunque proibiti gli interventi di seguito elencati:

1. utilizzare aree a bosco, a parco, ed in generale le aree di pertinenza delle alberature, per depositi di materiale di qualsiasi tipo;
2. rendere impermeabili, con pavimentazioni o altre opere edilizie, le aree di pertinenza delle alberature, nonché inquinare con scarichi o discariche in proprio;
3. effettuare ricarichi superficiali di terreno sulle aree di pertinenza, di materiale organico o di qualsivoglia materiale putrescibile o impermeabilizzante se lo spessore complessivo, anche con più interventi, è superiore a cm. 20. E' vietato inoltre l'asporto di terriccio;
4. effettuare gli scavi per la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata (tubazioni gas, acqua, linee elettriche e/o telefoniche, fognature, ecc.) senza osservare distanze e precauzioni tali da non compromettere gli apparati radicali;
5. depositare o versare sali, acidi o comunque sostanze fitotossiche nei pressi degli apparati radicali delle alberature;
6. accendere fuochi all'interno delle aree di pertinenza;
7. l'alterazione con ricoperture o sterri delle quote dei "colletti" delle piante interessate.
8. sono comunque vietati tutti gli interventi, anche non esplicitati precedentemente, ma che comunque arrechino danno all'apparato radicale delle piante.

A salvaguardia dell'integrità e della funzionalità dell'apparato radicale, gli interventi di seguito elencati, se operati all'interno dell'area di pertinenza, sono effettuabili eventualmente a fronte di specifica e preventiva autorizzazione all'intervento rilasciata dall'Amministrazione Comunale:

1. pavimentazioni con manti impermeabili;
2. scavi, ammassi o riporti di materiali di qualsiasi natura;
3. ricarichi superficiali, anche di solo terreno vegetale, il cui spessore, misurato con riferimento alla quota originaria del piano di campagna, superi i 20 cm, pur se risultante da più interventi successivi.

Le operazioni in deroga alle aree di pertinenza potranno essere autorizzate dal competente Ufficio Comunale previa perizia di un tecnico abilitato che certifichi la possibilità di effettuare gli interventi senza danneggiare le piante e indichi le misure tecniche di salvaguardia delle stesse.

Gli interventi di scavo, scasso o bitumatura su terreno pubblico, da effettuarsi in stretta vicinanza del tronco degli alberi, dovranno comunque essere preventivamente comunicati all'Ufficio competente.

Tali operazioni dovranno essere condotte con la massima cura, evitando il più possibile l'uso di escavatori o di altri mezzi meccanici e ricorrendo preferibilmente ad interventi manuali al fine di non recidere o ledere le radici principali, o di creare comunque condizioni di instabilità immediata o futura per le piante. Le radici lese o amputate dovranno essere disinfettate o protette con prodotti idonei, e gli scavi ricoperti con buona terra vegetale mista a concime organico maturo, opportunamente compattata.

Eventuali danneggiamenti a piante causati dalla mancata ottemperanza alle prescrizioni di cui sopra saranno segnalati dal personale di vigilanza per le opportune valutazioni e sanzionati unilateralmente dal competente Ufficio comunale a seguito di adeguata relazione tecnica come previsto nell'art. 3 del presente regolamento.

Sono incentivate tutte le operazioni, quali la decompattazione del terreno o la disposizione di griglie o altre attrezzature di protezione, volte a ripristinare o a migliorare le condizioni di vita delle alberature.

10.3 Area di pertinenza di alberature nel verde urbano privato

Per le aree di pertinenza per alberature nel verde urbano privato si considerano raccomandate le indicazioni di cui al punto precedente.

10.4 Trapianto

Per quanto riguarda il trapianto delle alberature, intervento che si rende necessario quando si

intende salvare piante di pregio botanico ed estetico, valgono le stesse norme sopra elencate per la piantagione. Mentre si ricorda che occorre preparare l'esemplare arboreo con precisi accorgimenti tecnici, resta inteso che il trapianto sarà in ogni caso eseguito ad esclusiva cura e spese del proprietario del giardino

10.5 Potatura

Un albero correttamente piantato e coltivato, in assenza di patologie specifiche non necessita ordinariamente di interventi di potatura.

Negli ambienti urbani questa operazione può risultare comunque necessaria alle piante per migliorare il loro adattamento alle condizioni sfavorevoli in cui spesso si trovano a dover vivere.

Al fine di conservare la conformazione naturale della chioma devono essere evitati i tagli drastici limitandosi ad intervenire su rami danneggiati, che sono di intralcio al traffico che necessitano di contenimento o bilanciamento, su branche interessate da carie, marciumi o lesioni tali da compromettere la stabilità della pianta o creare pericolo per la pubblica incolumità.

Su tutte le piante esistenti, allevate a forma obbligata, sono consentiti gli interventi tendenti al mantenimento della forma della chioma.

Sono proibiti gli interventi di capitozzatura in quanto questo tipo di intervento fa perdere alla pianta la propria conformazione naturale, indebolisce i meccanismi di difesa della pianta e provoca scompensamento tra la chioma e l'apparato radicale.

Possono essere previsti interventi di capitozzatura delle alberature in deroga alla presente norma, tali interventi dovranno essere autorizzati dal competente Ufficio Comunale previa richiesta che motivi l'indispensabilità di effettuare tale intervento e indichi le misure tecniche di salvaguardia della corretta sopravvivenza della pianta soggetta ad intervento.

Gli interventi di capitozzatura non autorizzati sono sanzionati ai sensi del presente regolamento. Gli alberi presenti in parchi e giardini dovranno di norma essere lasciati crescere liberamente, salvo le necessità legate al riequilibrio e alla rimonda della chioma, ad esempio a seguito di eventi calamitosi, per riduzione obbligata dell'apparato radicale o per attacchi parassitari.

10.6 Abbattimento

Nel rispetto delle finalità del presente Regolamento l'abbattimento di piante arboree private è autorizzato secondo le procedure dell'apposito Disciplinare per l'autorizzazione all'abbattimento di Pianta da parte di privati cittadini.

Ogni autorizzazione all'abbattimento o a qualsiasi altro intervento è da intendersi rilasciata fatti salvi i diritti di terzi, nei cui confronti l'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità.

L'aveente titolo e gli esecutori dei lavori sono direttamente e solidalmente responsabili dei danni che fossero provocati a cose o persone, in dipendenza dei lavori finalizzati all'esecuzione all'intervento autorizzato, anche a causa dell'inosservanza della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, di inquinamento acustico, atmosferico ed idrico, nonché in materia di gestione dei rifiuti.

L'aveente titolo deve provvedere affinché, durante il materiale svolgimento delle operazioni finalizzate all'abbattimento o di qualsiasi altro intervento, sul luogo ove esso si sta svolgendo sia disponibile l'originale o copia fotostatica dell'autorizzazione relativa.

L'aveente titolo e l'esecutore degli interventi sono entrambi responsabili nel caso in cui non abbiano ottenuto preventivamente l'autorizzazione.

L'Ufficio competente vigilerà sul rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione provvedendo, eventualmente, a far erogare la sanzione relativa al mancato adempimento.

L'abbattimento di alberi avvenuto in assenza dell'autorizzazione da parte del competente Ufficio Comunale comporta le sanzioni di cui al capitolo 4 del presente regolamento.

L'importo della sanzione sarà valutato dal personale dell'Ufficio competente nella misura calcolata partendo da un valore iniziale moltiplicato per i valori indici sottoelencati:

1. valore iniziale riferito al prezzo di mercato pari ad un decimo del costo vivaistico di una pianta della stessa specie, prendendo come riferimento il prezziario annuale delle opere a verde edito da Assoverde o altro di pari significatività, equivalente ad una pianta di cfr 14 - 16 cm e di altezza non inferiore a mt. 2,00/2,50;
2. indice estetico e fitosanitario (da 0,5 a 10);

3. indice di localizzazione (da 2 a 10);
4. indice di dimensione dell'albero, pari all'estensione della circonferenza (da 1 a 50);
5. indice di deprezzamento dell'albero (da 0,1 a 0,7).
6. indice di discrezionalità del tecnico comunale (da 1,2 a 0,8)

Gli interventi volti a compromettere la vita delle essenze arboree sono assimilati all'abbattimento di alberi avvenuto in assenza dell'autorizzazione da parte del competente Ufficio Comunale e comportano le stesse sanzioni di cui al presente regolamento.

In caso di abbattimento o danneggiamento di più alberi, ogni intervento verrà considerato una violazione al presente regolamento.

L'abbattimento di alberature di proprietà comunale da parte di chiunque non avente titolo o non autorizzato comporta, oltre alla sanzione di cui presente regolamento, l'obbligo di risarcimento del danno al patrimonio comunale, calcolato sulla base di una apposita perizia redatta dall'Ufficio Comunale competente.

L'Amministrazione Comunale potrà provvedere a far effettuare accertamenti straordinari sulle condizioni di stabilità e fitosanitarie delle alberature, siano esse pubbliche o private, qualora ritenuti pregiudizievoli per l'incolumità pubblica e per la tutela fitosanitaria. L'eventuale abbattimento dei soggetti in questione sarà comunque motivato, e disposto con emissione di apposita ordinanza.

Eventuali operazioni straordinarie di particolare rilievo sulle alberature pubbliche o private, limitando gli abbattimenti ai casi strettamente necessari, saranno preventivamente notificate agli organi collegiali comunali e comunicati alla cittadinanza tramite gli organi di stampa da parte dell'Assessorato all'Ambiente.

Gli interventi di manutenzione straordinaria del Verde Pubblico potranno essere segnalati alla popolazione anche tramite appositi cartelli da esporre nell'area soggetta all'intervento, e recanti le indicazioni e/o le modalità per ricevere informazioni sui lavori stessi.

Gli abbattimenti delle piante opportunamente individuate e il corretto smaltimento del legname di risulta saranno eseguiti ad esclusiva cura e spese dell'avente titolo.

Sono esclusi dalla presente norma gli abbattimenti ordinati da sentenze giudiziarie e quelli indifferibili e urgenti dettati da evidenti ragioni di incolumità pubblica.

Non sono soggetti ad autorizzazione gli abbattimenti facenti parte di progetti di progetti approvati dall'Amministrazione Comunale.

10.7 Difesa fitosanitaria

L'Amministrazione Comunale ha il compito di salvaguardare il Verde Urbano pubblico anche dal punto di vista fitosanitario; tale compito spetta anche all'avente titolo per il verde privato urbano di propria competenza.

Gli interventi di difesa fitosanitaria non necessitano di autorizzazione per quanto resta inteso il rispetto delle normative esistenti in materia e l'applicazione delle metodologie di distribuzione appropriate e proporzionate allo scopo prefisso. La preferenza è da accordare a metodi di lotta biologica o integrata e comunque ispirandosi all'impatto ambientale più ridotto possibile.

L'Amministrazione Comunale e l'avente titolo avranno particolare attenzione per i decreti di lotta obbligatoria emessi dall'Autorità competente.

10.8 Dendrochirurgia

Gli interventi di dendrochirurgia sono sempre ammessi.

È preferibile che tali interventi siano effettuati da personale che sia in grado di effettuarli rispettando le principali norme tecniche ed agronomiche relative.

11. INTERVENTI COLTURALI SULLE ALTRE ESSENZE VEGETALI

Per gli interventi colturali sulle essenze vegetali diverse dalle alberature (prati, fioriture, arbusti, siepi ed altro) non occorrono autorizzazioni: esse sono rimandate alle decisioni e all'iniziativa dell'avente titolo con la raccomandazione di attenersi alle norme di pratica agronomica corrette e tali da assicurare la gradevolezza e l'estetica della composizione vegetale qualunque essa sia.

Restano ferme le disposizioni del Codice Civile all'art. 892 e seguenti, del Nuovo Codice della

Strada e relativo Regolamento di Attuazione, delle Norme Ferroviarie e di tutti gli altri regolamenti vigenti che possono normare gli interventi sulle essenze vegetali oggetto del presente comma.

12. NORME PER LA DIFESA DELLE PIANTE IN AREE DI CANTIERE

Fermo restando quanto indicato nel presente regolamento, nelle aree di cantiere in particolare è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, ecc.); in particolare dovrà essere rispettata l'area di pertinenza di cui al presente regolamento.

E', inoltre, vietato il transito con mezzi pesanti all'interno dell'area di pertinenza. Qualora non si possa evitare di transitare all'interno dell'area di pertinenza, la superficie del terreno interessata deve essere ricoperta con uno strato di materiale drenante dello spessore minimo di cm. 20 sul quale dovranno essere poste tavole di legno. Al termine dei lavori nell'area dovranno essere ripristinate le condizioni originarie, nonché curati con tecniche appropriate eventuali danneggiamenti accidentali.

13. MANOMISSIONI O ALTERAZIONI DI AREE SISTEMATE A VERDE PER LAVORI EDILI, STRADALI E SIMILI

Nei casi in cui venga ritenuto indispensabile alterare o manomettere una superficie di proprietà comunale sistemata a verde è fatto obbligo richiedere specifico nullaosta all'Ufficio competente.

La richiesta dovrà indicare chiaramente:

- a. le generalità del richiedente;
- b. le motivazioni per cui si intende alterare o manomettere l'area;
- c. la durata dei lavori;
- d. le misure che si intendono adottare per la salvaguardia della vegetazione, dei manti erbosi e del suolo;
- e. l'esatto perimetro dell'area interessata dai lavori e l'esatta ubicazione della vegetazione presente da raffigurarsi su planimetria a scala adeguata
- f. l'impegno da parte del richiedente a ripristinare l'area manomessa o alterata nelle stesse condizioni originali sotto il controllo dei tecnici dell'Ufficio Comunale competente.

A garanzia del ripristino dell'integrità dell'area, sarà facoltà degli uffici preposti richiedere il versamento di una cauzione o la stipula di una fidejussione da svincolarsi a lavori ultimati.

L'alterazione o manomissione di aree sistemate a verde pubblico avvenuta in assenza dell'autorizzazione di cui sopra comporta la sanzione di cui al capitolo 3 del presente regolamento oltre all'obbligo di risarcimento dell'eventuale danno al patrimonio comunale, calcolato sulla base di una apposita perizia redatta dall'Ufficio Comunale competente secondo quanto disposto dal successivo comma.

14. DANNEGGIAMENTI DI AREE SISTEMATE A VERDE PUBBLICO

Chiunque danneggi una superficie di proprietà comunale sistemata verde è tenuto a rifondere il danno all'Amministrazione Comunale mediante il versamento di una cifra pari all'importo delle opere e delle somministrazioni necessarie per il restauro, maggiorata dell'I.V.A. e di un ulteriore 10% quale rimborso delle spese sostenute per la contabilizzazione dei lavori e come parziale compenso del degrado generale apportato all'area danneggiata. La quantificazione dell'importo sarà effettuata dagli uffici comunali competenti mediante gli elenchi prezzi correntemente impiegati nei computi metrici-estimativi di opere a verde.

15. DANNEGGIAMENTI DI ESSENZE VEGETALI IN AREE A VERDE PUBBLICO

Qualora si riscontrassero danni (scortecciamenti, rotture....) alle essenze vegetali presenti in aree a Verde Pubblico che per il loro ripristino rendano necessario l'intervento di un operatore specializzato per procedere a disinfezioni, ancoraggi, riduzioni di rami, ecc., l'indennizzo richiesto sarà pari alla spesa sostenuta dall'Amministrazione Comunale per l'intervento effettuato sulla pianta danneggiata applicando i prezzi del mercato corrente prendendo come riferimento il prezziario annuale delle opere a verde edito da Assoverde o altro di equivalente

significatività.

16. VERDE AGRICOLO E NON ALL'INTERNO DEI CENTRI ABITATI O IN FREGIO ALLA PUBBLICA VIABILITÀ

Al fine di garantire il decoro e la salubrità dell'ambiente e per contrastare la diffusione degli incendi, è fatto obbligo ai proprietari di terreni, posti all'interno dei centri abitati, di provvedere all'eliminazione della vegetazione infestante almeno 2 volte l'anno, entro il 30 Maggio ed entro il 30 Ottobre.

Al di fuori del centro abitato i proprietari di terreni avente il fronte sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, dovranno provvedere all'eliminazione della vegetazione infestante almeno 2 volte l'anno, entro il 30 maggio ed entro il 30 ottobre, su una fascia della profondità di almeno m 20 dal bordo strada.

TITOLO 2

REGOLAMENTAZIONE D'USO DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI

17. AMBITO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI

Il presente Capitolo del regolamento si applica a tutte le aree adibite a parco, giardino, verde pubblico o di uso pubblico, di proprietà o in gestione all'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione Comunale può, qualora lo ritenga necessario per la salvaguardia dell'ambiente e per la corretta fruizione del patrimonio pubblico, stabilire norme di accesso e fruizione specifiche, ad integrazione delle norme dettate dagli articoli seguenti, per singoli parchi, giardini o aree verdi del territorio comunale.

Sono individuati come destinatari tutti gli utenti delle aree a verde pubblico, vale a dire singoli cittadini, enti pubblici e privati, gruppi ed associazioni.

18. REGOLE DI COMPORTAMENTO NELLE AREE VERDI PUBBLICHE

Nelle aree verdi e spazi verdi pubblici o di uso pubblico, con particolare riferimento a parchi e giardini pubblici si devono seguire le seguenti regole di comportamento:

1. tenere un comportamento rispettoso del luogo, delle cose e delle persone che si incontrano;
2. riservare i giochi presenti esclusivamente ai bambini dai 3 ai 10 anni in quanto chi non rispetta questo avvertimento potrebbe farsi male oppure rompere i giochi stessi;
3. accompagnare e controllare comunque sempre i bambini che utilizzano i giochi;
4. non entrare con automobili e motociclette: biciclette, monopattini e skate board vanno usati con attenzione e senza disturbare le altre persone;
5. non sporcare in terra o sui muri e usare gli appositi cestini per i rifiuti;
6. qualora si noti un problema, un difetto o qualcosa di rotto comunicarlo senz'altro al Comune;
7. non utilizzare il giardino o l'area verde per attività private senza la preventiva autorizzazione del Comune come previsto dal regolamento comunale

La sosta nelle aree verdi e spazi verdi pubblici o di uso pubblico, con particolare riferimento a parchi e giardini pubblici, se non diversamente regolamentato, è comunque vietata dalle ore 24.00 alle 7.00 di ogni giorno.

I trasgressori delle presenti regole potranno essere invitati ad allontanarsi.

19. INTERVENTI VIETATI

Nei parchi e giardini pubblici è vietato:

1. affiggere cartelli manifesti e simili alle alberature di proprietà del Comune, tale divieto deve estendersi alle alberature private quando le operazioni di cui sopra comportino il danneggiamento delle piante;
2. appendere agli alberi o agli arbusti strutture di qualsiasi genere, compreso cartelli segnaletici o segnali indicatori di qualsivoglia materiale;
3. utilizzare le aree a verde pubblico per la disposizione di strutture pubblicitarie di qualsiasi genere, compreso cartelli segnaletici o segnali indicatori di qualsivoglia materiale senza l'eventuale previa autorizzazione da parte degli Uffici competenti;
4. ostacolare e pregiudicare intenzionalmente o sconsideratamente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico;
5. eliminare, distruggere, danneggiare, tagliare e minacciare in altro modo l'esistenza di alberi e arbusti o parti di essi, nonché danneggiare i prati;
6. raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, funghi, terriccio, muschio, strato superficiale del terreno, elementi di arredo o parte di essi nonché calpestare le aiuole;

7. abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali, nonché sottrarre uova e nidi;
8. permettere ad un animale in proprio affidamento o custodia di cacciare, molestare o ferire persone o altri animali oppure di imbrattare i viali e i giardini;
9. raccogliere ed asportare fossili, minerali e reperti archeologici;
10. provocare danni a strutture, arredi e infrastrutture;
11. inquinare il terreno, fontane, corsi e raccolte d'acqua;
12. abbandonare rifiuti di qualsiasi genere;
13. l'uso e la sosta di qualsiasi veicolo e/o mezzo a motore ad eccezione di quelli per la deambulazione di portatori di handicap, dei mezzi in servizio di vigilanza nonché di quelli operativi utilizzati per la manutenzione;
14. il transito con cavalli;
15. l'accesso nelle fasce orarie e nei periodi in cui lo stesso dovesse essere vietato da parte dell'Amministrazione Comunale;
16. effettuare operazioni di pulizia di veicoli, mezzi a motore o di parti di essi;
17. campeggiare o installare tende o attrezzature da campeggio;
18. organizzare assemblee, esposizioni, spettacoli, rappresentazioni, parate, sfilate, comizi, manifestazioni culturali e sportive, o qualsiasi altro tipo di manifestazione senza l'autorizzazione da parte degli Uffici competenti;
19. installare attrezzature fisse o mobili di qualsiasi genere;
20. calpestare manti erbosi qualora il divieto sia specificato in loco;
21. accendere fuochi o preparare braci e carbonelle;
22. mettere a dimora piante e introdurre animali selvatici o rilasciare animali domestici;
23. alimentare animali di qualunque specie.
24. esercitare forme di commercio o attività simili;
25. qualsiasi intervento che possa anche solo potenzialmente alterare lo stato di fatto esistente e che non sia espressamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale;
26. ogni comportamento vietato da altri regolamenti comunali vigenti;
27. porre in essere ulteriori attività di cui sia fatto specifico divieto su cartelli posti in loco.

20. OBBLIGHI NELLA CONDUZIONE DEI CANI

Nelle aree e spazi pubblici o di uso pubblico, con particolare riferimento a parchi e giardini pubblici, le persone che conducono i cani, dovranno ottemperare alle disposizioni di seguito elencate:

1. tenere i cani al guinzaglio oppure muniti di idonea museruola e comunque evitare che possano infastidire persone o animali;
2. essere munito di idonei mezzi per asportare le deiezioni solide depositate dai cani condotti. Tali mezzi dovranno essere esibiti a richiesta dei competenti organi di vigilanza;
3. provvedere all'asportazione delle deiezioni solide depositate dai cani condotti utilizzando i mezzi di cui al punto precedente, conferendole successivamente nei contenitori porta rifiuti o nei cassonetti stradali.

L'inottemperanza a quanto sopra prescritto comporta le sanzioni di cui al presente regolamento.

21. INTERVENTI CONSENTITI CON AUTORIZZAZIONE SCRITTA

In deroga a quanto previsto dal precedente punto 18 dell'art. 19 possono essere consentite, richiesta di singoli cittadini, Enti pubblici o privati, Società, Gruppi o Associazioni, le seguenti attività:

- a) Introduzione di veicoli a motore di qualsiasi tipo.
- b) L'organizzazione di assemblee, esposizioni, rappresentazioni, parate, sfilate, spettacoli e comizi, manifestazioni culturali e sportive.
- c) L'installazione di attrezzature fisse o mobili di qualsiasi genere.
- d) Il campeggio e l'installazione di tende o attrezzature da campeggio.
- e) L'accensione di fuochi e la preparazione di braci e carbonelle e l'uso di petardi e fuochi artificiali.
- f) La messa a dimora di piante e l'introduzione di animali selvatici.
- g) La raccolta di semi, frutti ed erbe selvatiche.

- h) L'esercizio di forme di commercio o altre attività.
- i) L'utilizzo di immagini delle aree a verde pubblico per scopi commerciali.
- l) L'affissione e la distribuzione di avvisi, manifesti pubblicitari e qualsiasi altra stampa.
- m) L'alimentazione e l'accudimento delle colonie feline registrate e autorizzate da parte dei rispettivi incaricati.

Dovrà comunque essere garantita l'integrità di tutte le essenze arboree ed arbustive, del manto erboso nonché dello stato di livellamento del terreno.

Eventuali danneggiamenti dovranno essere ripristinati a regola d'arte o risarciti previa quantificazione del danno stesso da parte dell'ufficio comunale competente.

Le sopra elencate attività vengono consentite previa autorizzazione da parte dell'Ufficio competente. Tale autorizzazione viene rilasciata dietro presentazione di una domanda da indirizzare al Sindaco su cui dovranno essere specificati:

- a. le generalità del richiedente,
- b. i motivi per cui si richiede l'autorizzazione,
- c. il periodo dell'attività oggetto di autorizzazione

All'atto del rilascio dell'eventuale autorizzazione il richiedente è tenuto in obbligo a rifondere eventuali danni che dovessero essere riscontrati dal personale dell'Amministrazione al termine delle attività autorizzate.

L'Amministrazione Comunale può richiedere, in sede di rilascio dell'autorizzazione, il versamento di una cauzione o la stipula di una polizza fidejussoria a garanzia di eventuali danni derivanti dall'attività autorizzata.

L'Amministrazione Comunale si riserva di autorizzare anche attività diverse da quelle sopra elencate.

Nell'espletamento della manutenzione ordinaria e straordinaria da parte dell'Amministrazione Comunale, svolta direttamente o affidata in esecuzione ad imprese terze, sono consentite tutte le operazioni ritenute necessarie per lo svolgimento della stessa.

La concessione in uso di porzioni di verde pubblico per l'esecuzione di lavori su proprietà confinanti potrà avvenire solo se verrà comprovata l'impossibilità di intervenire in altro modo.

TITOLO 3

SANZIONI, NORME FINANZIARIE E REGOLAMENTI IN CONTRASTO

22. SANZIONI

L'inosservanza delle prescrizioni e dei divieti del presente Regolamento verranno risarciti all'Amministrazione Comunale a seguito di verbale della Polizia Municipale redatto anche sulla base di apposita segnalazione da parte del Responsabile dell'Ufficio comunale competente.

L'ammontare delle sanzioni previste per l'inosservanza delle prescrizioni e dei divieti del presente Regolamento è stabilito nella misura seguente:

ARTICOLO	OGGETTO	SANZIONE Euro
10.2, 10.3	Mancato rispetto dell'area di pertinenza	da 100,00 a 750,00
10.5	Esecuzione non autorizzata di capitozzatura	da 50,00 a 500,00
10.6	Esecuzione non autorizzata di abbattimento alberatura	da 50,00 a 1.500,00
13	Manomissione o alterazione di aree a verde pubblico	da 100,00 a 500,00
19 commi 1-6	Interventi vietati	da 15,00 a 100,00
19 commi 7-17	Interventi vietati	da 20,00 a 250,00
19 commi 18-25	Interventi vietati	da 75,00 a 250,00
20	Mancato rispetto di obblighi nella conduzione dei cani	da 30,00 a 100,00

23. NORME FINANZIARIE

Tutti gli importi derivanti dalle sanzioni previste nel presente regolamento, saranno introitati in apposito capitolo del bilancio.

L'eventuale aggiornamento, in base ai dati ISTAT sull'andamento dell'inflazione, degli importi delle sanzioni previste nel presente regolamento potrà essere deliberato con atto della Giunta Municipale.

24. NORME REGOLAMENTARI IN CONTRASTO

Le norme regolamentari comunali che sono in contrasto col presente Regolamento si intendono automaticamente sostituite.

25. NORME TRANSITORIE E FINALI

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente regolamento si fa riferimento alle normative vigenti in materia.

26. VIGILANZA E CONTROLLI

All'accertamento delle violazioni ed alla applicazione delle sanzioni di cui al presente regolamento procedono gli agenti di Polizia Municipale nonché il personale, anche di altri Enti, che rivesta la qualifica di agente di polizia giudiziaria.

La vigilanza del rispetto delle norme di cui al presente regolamento può essere svolta anche da altro personale del Comune e da personale volontario incaricato dal Comune previo lo svolgimento di un corso di addestramento specifico.